

N. R.G. 1098/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE FERIALE**

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Rita Rigoni	Presidente
dott.ssa Marina Cicognani	Consigliere
dott.ssa Gabriella Zanon	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo il 26 maggio 2021, promossa

da

in qualità di socio e liquidatore di

reclamanti



persona del Curatore fallimentare,

reclamato

Oggetto: Reclamo ex art.18 L.F. avverso la sentenza n. 82/2021, depositata il 23 aprile 2021, del Tribunale di Verona

CONCLUSIONI

Per parte reclamante:

revocare i) la sentenza dichiarativa del fallimento di

. pronunciata dal Tribunale di Verona in data 23.04.2021 e pubblicata in data 27.04.2021, all'esito del procedimento prefallimentare 40/2021, **ii)** il decreto *ex art.* 162 L.F. pronunciato dal Tribunale di Verona in data 15.02.2021 per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo n. N. R.CP. e per l'effetto

disporre l'apertura della procedura di concordato preventivo n. N. R.CP. di

provvedimenti e adempimenti conseguenti.

Per il Fallimento

In via principale nel merito:

rigettare il reclamo avverso la sentenza di fallimento n. emessa dal Tribunale di Verona in data 23.04.2021 (pubblicata il 27.04.2021), in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;

per l'effetto confermare la sentenza dichiarativa del fallimento della
già pronunciato dal Tribunale di Verona,



relatore dott. Lanni, *sub* n.

R.F e confermare il decreto ex art.

162 LF pronunciato dal Tribunale di Verona il 15.02.2021;

□ spese e competenze del presente procedimento interamente poste a carico dei reclamanti, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.

Ragioni della decisione

Con atto depositato in data 26 maggio 2021

nonché il socio e liquidatore hanno proposto reclamo ex art. 18 e 183 L.F. avverso la sentenza n. del 23 aprile 2021 con cui il Tribunale di Verona ha dichiarato il fallimento della predetta società, in accoglimento dell'istanza di . nonché avverso il decreto che ha dichiarato l'inammissibilità del concordato preventivo, depositato dal Tribunale di Verona in data 15 febbraio 2021, all'esito del procedimento ex art.162 L.F. nella procedura n .

Regolarmente notificato il reclamo ed il decreto di fissazione dell'udienza al Fallimento si è costituito il solo Fallimento, mentre il creditore istante è rimasto contumace.

All'udienza del 27 luglio 2021 la reclamante ed il Fallimento hanno precisato le conclusioni come sopra trascritte e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Verona, in accoglimento dell'istanza presentata dal creditore , ritenuto

- che la società debitrice versasse effettivamente in stato di insolvenza, come comprovato dal ricorso della stessa ad una procedura di concordato preventivo;
- che i bilanci depositati dalla predetta escludessero il possesso congiunto dei requisiti previsti dalle lettere a, b e c dell'artt.1 L.F.;
- che dalla situazione patrimoniale della stessa fosse desumibile l'esistenza di crediti esigibili ampiamente superiori alla soglia prevista dall'art.15 L.F.;



ha ravvisato i presupposti per la dichiarazione di fallimento di

La proposta di concordato dal Tribunale dichiarata inammissibile prevedeva la cessazione completa dell'attività d'impresa della società e la liquidazione atomistica di tutti gli *assets* aziendali. Più precisamente, come ricordato dai reclamanti, i creditori avrebbe dovuto essere soddisfatti attraverso il ricavato della cessione dei beni mobili e dei beni immobili di proprietà della società, dal realizzo dei crediti verso clienti e dall'apporto della finanza esterna – neutrale e liberamente distribuibile – proveniente dal socio unico e liquidatore della società, e mediante le risorse rese disponibili dalla rinuncia di un credito ipotecario e di un credito privilegiato ex art. 2751 bis, comma 1, n. 1 c.c..

Nella prospettazione della proponente, le risorse complessivamente rinvenute avrebbero così consentito di dare esecuzione alla proposta e al piano concordatari, ossia al pagamento integrale delle spese di giustizia, dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati, nei limiti di cui alla relazione rilasciata dall'attestatore ex art. 160 comma 2 L.F. e della proposta ex art. 182 ter L.F. (limiti dati dal valore dei beni che formanti oggetto di garanzia) ed al pagamento dei crediti chirografari e di quelli degradati in chirografo nelle percentuali di seguito prospettate, assicurata la percentuale minima del 20%.

Il piano e la proposta prevedevano la suddivisione dei creditori in tre classi, secondo il disposto di cui all'art. 160 comma 1 lett. c), L.F.

I crediti chirografari (ivi compresi i crediti privilegiati degradati) sono stati suddivisi nelle seguenti classi:

- Classe 1: Crediti Erariali e Contributivi Degradati ex art. 182 ter L.F., con percentuale di soddisfacimento del 22%;
- Classe 2: Crediti di Enti locali assistiti da privilegio ex art. ex art. 2752, comma 4 c.c. con percentuale di soddisfacimento del 21%;



- Classe 3: Crediti dei fornitori delle banche e diversi di natura chirografaria con percentuale di soddisfacimento del 20%;
due ulteriori classi sono state, poi, aggiunte in sede di integrazione del piano
- Classe 4: crediti chirografari che godono di garanzie collaterali;
- Classe 5: crediti di natura privilegiata soggetti a degrado temporale per il dilazionato pagamento, al fine di individuare la misura del voto da attribuire a tali creditori.

I motivi del reclamo riguardano i due aspetti che, valutati dal Tribunale, hanno determinato la dichiarazione di inammissibilità del concordato, ossia

- 1. L'inidoneità del piano ad assicurare la percentuale di soddisfazione prevista dall'art.160, comma 4, L.F. (percentuale del 20% dei creditori chirografari);*
- 2. L'incompletezza dell'attestazione prevista dall'art. 160, comma 2, L.F. per la manata considerazione delle azioni risarcitorie e revocatorie..*

Va innanzitutto premesso che il decreto con cui il Tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato non è soggetto a reclamo (art. 162, comma 2, L.F.); tuttavia, con il reclamo ex art. 18 L.F. contro la sentenza che dichiara il fallimento possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato (art.162, comma 3, L.F.).

E' in conformità a tali previsioni normative che pertanto andrà esaminato il reclamo proposto.

1. Con il primo motivo i reclamanti lamentano che il Tribunale avrebbe attribuito un significato errato al termine "assicurare" di cui al comma 4 dell'art.160 L.F. e si sarebbe spinto oltre il controllo consentitogli, sconfinando nelle valutazioni di mera fattibilità e convenienza economica, per definizione riservate ai creditori sociali.

Il motivo non è fondato.



Osserva il Collegio che il profilo della convenienza è senz'altro estraneo al sindacato giurisdizionale e, tuttavia, che l'idoneità della proposta e del piano a soddisfare la soglia del 20% dei creditori in chirografo previsto dalla norma in questione è un requisito essenziale relativo alla fattibilità del concordato, che il Giudice deve valutare in sede di ammissione del concordato stesso (v. Cass. 15 giugno 2020 n.11522, che ha inoltre rilevato come, non potendo la condizione posta dalla norma risolversi in una clausola di stile, *“alla sua previsione deve necessariamente corrispondere un controllo non meramente esteriore da parte del giudice, al quale deve riconoscersi il potere di accertare, ai fini dell'ammissione del debitore alla procedura, l'esistenza di ragionevoli probabilità di realizzazione dell'obiettivo minimo indicato dal legislatore”*).

Anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che *“La disciplina introdotta col cit. art. 4, comma 1, lett. a) ... vale a definire l'ambito del controllo di fattibilità demandato al giudice, imponendo a quest'ultimo di verificare la funzionalità del piano rispetto al raggiungimento di un risultato che include necessariamente il soddisfacimento dei creditori in chirografo nell'indicata percentuale Il sindacato giurisdizionale non può ritenersi oggi circoscritto, dunque, al semplice riscontro della previsione formale consistente nell' "assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari": poichè compete al giudice un controllo circa l'attitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati, il giudice stesso, fuori dal caso del concordato con continuità aziendale, dovrà pure verificare se la proposta non si mostri irrealizzabile, in quanto inidonea a soddisfare i crediti in chirografo in misura almeno pari all'indicato valore.”* (Cass. 17 maggio 2021 n.13224).

Nel caso di specie il Tribunale di Verona, premesso che il piano si fondava principalmente sulla vendita del complesso immobiliare della società (capannone industriale con annesso fabbricato ad uso uffici ed alcuni terreni) rappresentante i



3/5 dell'attivo stimato, ha ritenuto che, sulla base degli elementi offerti dalla proponente, non fosse possibile formulare una "prognosi di significativa probabilità di vendita del bene al valore indicato nel piano" tale da potere ritenere assicurata la richiesta percentuale di crediti in chirografo.

Ritiene il Collegio che tale valutazione sia condivisibile e che i rilevi esposti nel reclamo non colgano nel segno.

Anche a non considerare che la proponente non ha allegato una proposta vincolante per l'acquisto dei beni, ma solo due generiche dichiarazioni di interesse senza riferimento al prezzo, mette conto sottolineare come il valore esposto nella perizia di parte non può dirsi attendibile, viepiù alla luce della circostanza, esposta dallo stesso stimatore, che tale perizia non è stata redatta sulla base di una completa documentazione urbanistica e catastale relativa agli immobili; inoltre non sono stati offerti elementi atti a consentire una prognosi favorevole circa l'allocazione dei beni sul mercato al prezzo di stima indicato ed altresì nei tempi previsti dal piano.

Come correttamente già osservato dal Tribunale ed ulteriormente esplicito dal Fallimento nelle sue difese, il raffronto effettuato dai reclamanti tra gli immobili della società ed altri beni, a loro dire, affini, non risulta significativo, in quanto si tratta di vendite risalenti nel tempo e comunque di beni con diverse caratteristiche (v. docc. A e B allegati all'istanza del 4 febbraio 2021). Con riguardo ai terreni, poi, non è neppure stata allegata una analisi comparativa, mentre il preliminare di vendita prodotto con il reclamo come doc.11 è relativo sia a terreni della società sia ad un bosco di proprietà di _____ e non consente di identificare le somme di rispettiva competenza.

La circostanza che la stima effettuata non possa ritenersi attendibile compromette altresì il significato della "svalutazione di carattere prudenziale nella misura del 20%", prospettata dalla reclamante.



Inoltre, come già accennato, anche le tempistiche di vendita appaiono incerte (non potendosi certo dare per scontato che il compendio in questione, oltre ad essere venduto al prezzo indicato, lo sia nei tempi prospettati) e la proponente non ha preso in considerazione l'ipotesi della mancata vendita nei termini indicati.

In definitiva, per quanto sopra esposto, non può essere formulato un ragionevole giudizio *ex ante* di soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale del 20%.

2. Con il secondo motivo i reclamanti assumono l'erroneità della decisione di inammissibilità del concordato là dove ha ritenuto incompleta l'attestazione prevista dall'art.160, comma 2, L.F. per la mancata considerazione delle azioni risarcitorie e revocatorie. Richiamano, a sostegno del motivo, i principi di attestazione dei piani di risanamento emessi dal CNDCEC i quali, in generale, affermano la neutralità dell'attestatore rispetto alle vicende societarie: l'attestatore non deve ricercare responsabilità degli organi sociali o proporre ovvero sconsigliare l'avvio di azioni di responsabilità, essendo l'unico compito cui è tenuto quello di esprimersi, nell'ambito della sua valutazione sulla fattibilità del piano, sul potenziale ricavato delle azioni risarcitorie che trovano rappresentazione nel piano; è il Commissario Giudiziale, invece, che a norma dell'art.172 L.F. deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere proposte nei confronti di terzi.

Il motivo non è fondato e non merita accoglimento.

Come correttamente evidenziato dal Tribunale di Verona il richiamo ai "Principi di attestazione dei piani di risanamento" elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili non è rilevante perché tale documento, nella parte in cui esclude l'onere per l'attestatore di esaminare le azioni revocatorie e risarcitorie non menziona né considera l'art.160, comma 2, L.F..



In base a tale norma, infatti, *“La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.”*.

Nel caso di specie il tema delle azioni risarcitorie e revocatorie eventualmente esperibili è pregnante, considerato il consistente degrado in chirografo dei creditori muniti di privilegio generale (v. Classi 1 e 2).

Il degrado richiede infatti un raffronto, effettuato da professionista in possesso dei requisiti di legge, della proposta concordataria con gli esiti della liquidazione del patrimonio della debitrice in ambito fallimentare e quindi, in concreto, la simulazione di un piano di riparto fallimentare; tale raffronto, giusta il disposto dell'art.2740 c.c. e dell'art.42, comma 2, L.F., deve essere esteso ai valori che potrebbero ragionevolmente realizzarsi in ambito fallimentare in virtù del positivo esperimento di azioni revocatorie, recuperatorie, di responsabilità, in quanto dette azioni rientrano nel patrimonio mobiliare della società (v. Cass. 13 marzo 2015 n.5107 che ha ritenuto la relazione dell'attestatore manifestatamente inadeguata in quanto, fra l'altro, *“era priva di ogni valutazione in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando così totalmente ignorata una parte del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione”*, richiamata anche da Trib. Trento 26 gennaio 2017, in Fallimenti & Società).

Per essere funzionale rispetto alla verifica del requisito di cui all'art. 160, comma 2, L.F., l'attestazione deve quindi considerare tutte le azioni risarcitorie e revocatorie utilmente esperibili nel fallimento.



Tale valutazione, come ritenuto anche dalla Suprema Corte, incide non tanto sulla valutazione di convenienza della proposta di concordato, bensì sulla adeguatezza delle informazioni fornite dai creditori al fine di consentire loro di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta.

Nel caso di specie l'attestatore, nella relazione ex art.160, comma 2, L.F. nulla ha dedotto in merito; nella memoria 9 dicembre 2020 (allegata al reclamo come doc.5 bis) la società debitrice ha espressamente dato atto del fatto che *“l'attestatore ha comunicato la propria incompetenza ad apportare modifiche/integrazioni alla relazione ex art. 160, comma II L.F. con riferimento al tema delle azioni revocatorie o risarcitorie da esercitarsi in sede fallimentare”*, con la conseguenza che i creditori non sono stati resi edotti di tutti gli elementi necessari per comparare gli alternativi scenari.

Ritiene il Collegio che sulla base dei rilievi sopra esposti, incontestata dai reclamanti la sussistenza dei requisiti di cui all'art.1 L.F., la soglia di cui all'art.15, u.c. L.F. e l'insolvenza, il reclamo vada rigettato.

Al rigetto del reclamo consegue la condanna alle spese a carico della reclamante ed in favore del Fallimento.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Rigetta il reclamo proposto da _____ e da _____ avverso la sentenza n _____ del Tribunale di Verona;
2. Dichiarata la contumacia di _____
3. Condanna Marmi _____ alla rifusione in favore del Fallimento reclamato delle spese



processuali che liquida, per il presente procedimento di reclamo, in euro 4.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, CPA ed IVA come per legge

Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico dei reclamanti.

Venezia, 26 luglio 2021

Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Zanon

Il Presidente
dott.ssa Rita Rigoni

